



Tribunale di Bologna

Sezione I Civile

ORDINANZA ex art. 702 ter cpc

La Giudice designata, dott.ssa Loredana Piscitelli, letti gli atti del procedimento n. 1328/2015 R.G. iscritto in relazione al ricorso ex art. 30 co. 6 D. Lgv. N. 286/98 promosso da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

ricorrente

Con l'avvocato Fabio Lo scerbo

contro

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, MINISTERO AFFARI INTERNI
convenuti**

Con l'Avvocatura di Stato

Elettivamente domiciliati come in atti

A seguito della odierna discussione,

ritenuta la causa matura per la decisione

osserva:

La ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall'Ambasciata Italiana in Colombo che ha respinto la domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare nell'interesse del figlio. Esponeva la ricorrente che le motivazioni addotte dall'Ambasciata sono viziate da eccesso di potere e carenza di motivazione atteso che l'Autorità consolare avrebbe dovuto semplicemente accertare l'autenticità della documentazione comprovante la relazione di parentela e che la circostanza sulla quale è stato negato il visto ossia che il nulla osta fosse stato rilasciato dalla Autorità Amministrativa italiana da oltre sei mesi, non poteva essere legittimamente addotta.

Il ricorso è fondato.

In base al dato normativo, costituito quale fonte primaria dagli art. 29 e ss. del t.u. n.286/98 e dagli artt. 5-6 bis del d.p.r. 394/1999, quale normazione secondaria, può affermarsi che la competenza sulla esistenza dei presupposti di legge per la concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare è attribuita dalla legge solo



all'organo istituito presso la Prefettura, acquisito il parere della Questura; in tal senso depone il chiaro dettato del comma 7 dell'art. 29 del t.u. n.286/98.

Quanto al visto di ingresso, deve osservarsi in primo luogo che è l'art. 29, comma 7, del D. L.vo 286/1998 che indica quale sia l'ambito del potere attribuito alla autorità consolare italiana.

Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Dunque, la norma primaria attribuisce all'autorità consolare italiana solo ed esclusivamente un potere di verifica formale dell'autenticità della documentazione prodotta.

Inoltre, l'autorità consolare italiana, in presenza del nulla osta, deve provvedere al rilascio del visto, quale atto consequenziale e dovuto, ove la verifica della sola autenticità della documentazione esibita abbia avuto esito positivo. In sintesi, tale autorità non ha alcun potere di verificare l'esistenza dei presupposti di legge, compito che spetta alla Prefettura attraverso il rilascio del nulla osta, ma si deve limitare a verificare l'autenticità della documentazione prodotta.

Tale conclusione è confermata anche dalla lettura delle norme regolamentari di cui agli artt. 5 e 6 bis del d.p.r. 394/1999, modificate dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334: tali norme hanno una valenza generale, perché si riferiscono a tutti i tipi di visto di ingresso, mentre l'art. 6 si riferisce esplicitamente ai visti per ricongiungimento familiare; orbene l'art. 6 non prevede alcun potere di controllo diverso da quello indicato nell'art. 29 comma 7 del D. L.vo 286/1998.

Un ampliamento dei poteri dell'autorità consolare potrebbe individuarsi nell'art. 6 bis del d.p.r. 394/1999, che recita: "*Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione*".

La norma ha tuttavia natura regolamentare. Non può quindi modificare, ampliandoli, i poteri che la legge attribuisce all'autorità consolare. Essa deve conseguentemente interpretarsi nel senso che laddove i requisiti cui fa riferimento sono necessariamente quelli indicati nell'art. 29 comma 7 del D. L.vo 286/1998, e cioè l'autenticità formale dei documenti prodotti.

Tale interpretazione risulta coerente anche rispetto alla seguente considerazione: ove si riconoscesse all'autorità consolare italiana il potere di verifica dei presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare, si attribuirebbe a tale p.a. un potere di revoca del nulla osta concesso dall'organo della Prefettura, potere che, oltre a non essere previsto dalla legge e dal regolamento, non trova fondamento neanche nell'esistenza di un rapporto gerarchico tra l'organo del ministero degli interni (la Prefettura) e



2 11.8

quello del ministero degli esteri (l'autorità consolare) - rapporto gerarchico che ovviamente è del tutto insussistente.

Pertanto, nel caso in esame, il diniego di visto è stato emesso illegittimamente in quanto la motivazione non è strettamente legata al controllo formale di autenticità dei documenti allegati. La legge inoltre, ai fini del rilascio del visto da parte dell'autorità consolare non pone alcun termine a carico dello straniero richiedente.

Peraltro la motivazione addotta per il diniego è carente in quanto non è possibile evincere dalla stessa nemmeno se la asserita non attualità del nulla osta sia o meno imputabile alla ricorrente ovvero se al contrario essa sia derivata dalla mancata tempestività da parte dell'Ambasciata nell'assumere la decisione (tanto più la ricorrente non potrebbe sopportarne le conseguenze).

Pertanto, ai sensi all'articolo 30 D.lvo 286/98, deve procedersi all'annullamento del provvedimento impugnato e a disporre il rilascio del visto.

In virtù della particolarità della vicenda trattata appare equa la totale compensazione delle spese.


p. q. m.

il Tribunale,
annulla il provvedimento impugnato e dispone il rilascio del visto per
ricongiungimento familiare al signorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XXXXXXXXXXXXX

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Bologna, 14 maggio 2015.

La GOT



5

